



Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe
Groupe d'Oncologie Pédiatrique Suisse
Gruppo d'Oncologia Pediatrica Svizzera
Swiss Paediatric Oncology Group

STATUTI

Approvato il 13.09.1991
Modifica approvata il 18.09.1996
Addendum approvato il 24.11.2005
Addendum approvato il 23.11.2006
Revisionato e approvato il 24.01.2009
Revisionato e approvato il 30.09.2010
Revisionato e approvato il 24.04.2014
Revisionato e approvato il 06.04.2017
Revisionato e approvato il 21.11.2019
Revisionato e approvato il 24.11.2022



Articolo

I. Nome, sede e finalità	
1. Nome	1
2. Sede	2
3. Finalità e mezzi	3
II. Adesione	
1. Membri	4
2. Membri onorari	4
3. Ammissione, dimissioni ed esclusione	5
4. Obblighi	6
III. Organizzazione	
1. Organi	7
2. Assemblea dei membri (ex consiglio di ricerca)	
a) Composizione	8
b) Competenze	9
c) Convocazione	10
d) Deliberazioni	11
3. Consiglio direttivo	
a) Composizione	12
b) Durata del mandato	13
c) Competenze	14
d) Convocazione	15
e) Deliberazioni	16
4. Ufficio amministrativo (Centro di coordinamento GOPS)	17
5. Ufficio di revisione	18
6. Comitato scientifico	19
7. Altri organi specializzati	20
IV. Gestione; Finanze	
1. Diritto di firma	21
2. Anno d'esercizio	22
3. Finanze	
a) Entrate	23
b) Utilizzo dei fondi	24
4. Responsabilità	25
V. Disposizioni finali	
1. Modifiche dello statuto	26
2. Scioglimento dell'associazione	27
3. Iscrizione al registro di commercio	28
4. Entrata in vigore	29



I. Nome, sede e finalità

Art. 1

1. Nome
Group
- Sotto la denominazione «Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe (SPOG)» / «Groupe d'Oncologie Pédiatrique Suisse (GOPS)» / «Gruppo d'Oncologia Pediatrica Svizzera (GOPS)» / «Swiss Pediatric Oncology (SPOG)» è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2

2. Sede
- La sede dell'associazione si trova a Berna.

Art. 3

3. Finalità e mezzi
- Lo scopo dell'associazione è curare bambini e adolescenti affetti da tumore. Per raggiungere questo obiettivo, l'associazione conduce ricerche orientate al paziente nel campo dell'oncologia pediatrica e dell'ematologia, in particolare attraverso studi cooperativi nazionali e internazionali, senza scopo di lucro.

II. Adesione

Art. 4

1. Membri
- I membri sono istituzioni con reparti, dipartimenti o centri specializzati in oncologia ed ematologia pediatrica di ospedali pediatrici svizzeri.

I membri attuali sono:

- KSA Kantonsspital Aarau, Ospedale cantonale di Aarau, Ospedale pediatrico, rappresentato dal Reparto di oncologia - ematologia pediatrica
- UKBB Universitäts-Kinderspital beider Basel, Ospedale pediatrico universitario di Basilea Città e Campagna, rappresentato dal Reparto di oncologia / ematologia
- Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona; Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, rappresentato dal Servizio di emato-oncologia pediatrica
- INSELSPITAL, Ospedale universitario di Berna, Ospedale universitario di pediatria, rappresentato dal Reparto di ematologia / oncologia pediatrica
- HUG Hôpitaux Universitaire Genève, Hôpital des enfants, rappresentato dall'Unità di onco-ematologia pediatrica
- CHUV, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Département femme-mère-enfant, Servizio di Pediatria, rappresentato dall'Unità di emato-oncologia pediatrica



- Luzerner Kantonsspital, Ospedale cantonale di Lucerna, Ospedale pediatrico, rappresentato dal Reparto di oncologia - ematologia pediatrica
- Ostschweizer Kinderspital, Ospedale pediatrico della Svizzera orientale, rappresentato dal Centro di ematologia / oncologia pediatrica
- Universitäts-Kinderspital Zürich, Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, rappresentato dal Dipartimento di oncologia / ematologia / immunologia / trapianto di cellule staminali / terapia genica somatica, Ospedale pediatrico universitario, Zurigo

I membri dell'associazione sono enti, fondazioni o istituti di diritto privato o pubblico.

I membri sono rappresentati dalla rispettiva direzione del reparto di oncologia ed ematologia pediatrica.

Qualora i direttori del reparto non possano partecipare all'assemblea dei membri, possono farsi rappresentare in primo luogo dalle loro sostitute/i loro sostituti ufficiali, a condizione che questi dispongano dei necessari poteri decisionali.

2. Membri onorari

Le persone che si sono distinte per un impegno superiore alla media in favore dell'associazione o per una particolare eccellenza possono essere designate membri onorari. I membri onorari sono persone fisiche e non hanno diritto di voto.

Art. 5

3. Ammissione, la dimissioni ed esclusione

L'assemblea dei membri decide in merito alle domande di ammissione con maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

L'adesione cessa per dimissioni o esclusione. Le dimissioni avvengono mediante dichiarazione scritta, rispettando un termine di sei mesi prima della fine dell'anno associativo.

L'esclusione di un membro da parte dell'assemblea dei membri richiede la maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.

Art. 6

4. Obblighi

I membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi dell'associazione. Essi sono, in particolare, tenuti a:

- a) partecipare a sperimentazioni di ottimizzazione della terapia, progetti e registri nazionali e internazionali;
- b) adempiere in generale i propri obblighi in conformità ai contratti di collaborazione tra l'associazione e i suoi membri.



III. Organizzazione

Art. 7

1. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei membri (artt. 8-11);
- b) il consiglio direttivo (artt. 12-16);
- c) l'ufficio di revisione (art. 18);

L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'associazione comprende inoltre:

- d) l'ufficio amministrativo (Centro di coordinamento GOPS) (art.17);
- e) il comitato scientifico (art. 19)
- f) se necessario, altri organi specializzati (art. 20)

2. Assemblea dei membri (ex consiglio di ricerca)

Art. 8

a) Composizione e diritto di voto

L'assemblea dei membri è composta come segue:

- a) i responsabili di reparti, dipartimenti o centri specializzati in oncologia ed ematologia pediatrica di ospedali pediatrici svizzeri ai sensi dell'art. 4 con 1 voto ciascuno
- b) la sostituzione è possibile previo conferimento per iscritto di una procura, in primo luogo da parte di sostitute e sostituti ufficiali del reparto, a condizione che questi dispongano dei necessari poteri decisionali;
- c) altri collaboratori e collaboratrici delle istituzioni associate, nonché dell'ufficio amministrativo, possono partecipare all'assemblea dei membri senza diritto di voto;

i membri del consiglio direttivo e il direttore/la direttrice partecipano alle riunioni dell'assemblea dei membri con voto consultivo. Nella misura in cui i membri del consiglio direttivo rappresentino un membro dell'associazione nell'assemblea generale, hanno il diritto di voto corrispondente.

La partecipazione di terzi alle riunioni dell'assemblea dei membri è possibile su invito del consiglio direttivo o dell'assemblea dei membri, con voto consultivo o in qualità di ospiti, nella misura in cui ciò sia utile al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.

Art. 9

b) Competenze

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione. Essa ha in particolare le seguenti competenze:

- a) approvare e controllare lo svolgimento e l'attuazione del programma di ricerca (attivazione e conclusione di studi cooperativi pediatrici, clinici oncologici ed ematologici);
- b) approvare il bilancio preventivo, il rapporto annuale, il conto annuale e la relazione dell'ufficio di revisione, nonché approvare il discarico del consiglio direttivo e dell'ufficio di revisione;



- c) eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente, l'ex presidente e i/le consiglieri/e, nonché l'ufficio di revisione; rispettivamente revocare gli stessi per giusta causa;
- d) ammettere ed escludere membri;
- e) deliberare sulle proposte del consiglio direttivo e dei membri;
- f) revisionare gli statuti, sciogliere l'associazione;
- g) approvare i verbali dell'assemblea dei membri.

Art. 10

c) Convocazione

Le assemblee dei membri sono convocate almeno due volte l'anno e presiedute dal/dalla presidente o dal/dalla vicepresidente. In linea di principio, la partecipazione per i membri è obbligatoria. La data delle assemblee dei membri è comunicata ai membri al più tardi 2 mesi prima dell'assemblea. Le proposte dei membri devono essere presentate al presidente/alla presidente all'attenzione del consiglio direttivo e dell'ufficio amministrativo al più tardi 1 mese prima dell'assemblea dei membri. L'ordine del giorno e gli allegati rilevanti per la delibera devono essere inviati ai membri 2 settimane prima dell'assemblea dei membri.

In caso di necessità, un'assemblea straordinaria dei membri può essere disposta dal consiglio direttivo. Deve essere convocata se almeno 1/5 dei membri dell'associazione lo richiede per iscritto, indicando gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 11

d) Deliberazione

L'assemblea dei membri è in grado di deliberare non appena sono presenti i due terzi degli aventi diritto di voto.

L'assemblea dei membri delibera solo sui punti all'ordine del giorno che sono indicati nell'ordine del giorno secondo l'invito. Durante l'assemblea, i membri possono presentare proposte aggiuntive in merito ad un punto all'ordine del giorno, che possono essere messe al voto. L'assemblea dei membri può consultarsi su nuove proposte che non sono all'ordine del giorno, ma non può deliberare validamente.

Le elezioni e le votazioni si svolgono tramite

- a) alzata di mano, a meno che almeno tre aventi diritto al voto non richiedano un voto segreto. In sede di deliberazione decide la maggioranza assoluta dei voti validi espressi; sono fatti salvi l'art. 5, cpv. 3, l'art. 25 e l'art. 26.
- b) Le decisioni prese tramite circolare, compreso il voto via e-mail, hanno validità solo se tutti i membri votano in modo uniforme e se nessuno degli aventi diritto al voto richiede consultazione e deliberazione orali. La votazione o la richiesta di consultazione e deliberazione orali devono svolgersi entro due settimane.



Art. 12

- a) Composizione Il consiglio direttivo è composto dal/dalla presidente, dal/dalla vicepresidente nonché da 1 fino a 3 consiglieri/consigliere.

Oltre ai suddetti membri del consiglio direttivo, in caso di nuova elezione del/della presidente, il/la presidente uscente può essere eletto/a come ex presidente.

Tutti i membri del consiglio direttivo devono essere specializzati in oncologia/ematologia pediatrica e durante il loro mandato devono esercitare una professione clinica presso un'istituzione associata al GOPS che impegni almeno il 60% della loro attività.

Art. 13

- b) Durata del mandato I membri del consiglio direttivo sono eletti con un mandato di 3 anni. Il/la presidente, il/la vicepresidente e i consiglieri/le consigliere possono essere rieletti al massimo una volta. Il/l'ex presidente non può essere rieletto/a e ha un mandato abbreviato di 1 anno.

Art. 14

- c) Competenze Il consiglio direttivo ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) coordinare, esaminare e controllare studi cooperativi in oncologia ed ematologia pediatrica, nuovi, in corso e completati, orientati al paziente;
- b) tutelare gli interessi dell'associazione in organismi subordinati e superiori, nonché nei confronti delle istanze incaricate della promozione della ricerca; curare i rapporti con altre organizzazioni, nazionali ed estere, aventi finalità identiche o analoghe;
- c) preparare e convocare il consiglio di ricerca; presentare proposte relative alle questioni oggetto di delibera;
- d) eleggere il direttore/la direttrice;
- e) controllare o gestire le questioni in corso;
- f) istituire o sciogliere commissioni permanenti o temporanee.

Il consiglio direttivo emana i regolamenti necessari a tale scopo. Se il loro contenuto rientra nella sfera di competenza dell'assemblea dei membri, i regolamenti devono essere obbligatoriamente approvati dall'assemblea dei membri.

Art. 15

- d) Convocazione Il consiglio direttivo si riunisce almeno prima di ogni assemblea dei membri e in caso di necessità. La convocazione è effettuata dal/dalla presidente.

Art. 16



- e) Deliberazione Il consiglio direttivo è in grado di deliberare se, su convocazione scritta, sono presenti alla sessione almeno 2/3 dei membri. Ogni membro del consiglio direttivo ha un voto.
In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al/alla presidente. Le riunioni devono essere messe a verbale.

Per la delibera si applica per analogia l'art. 11.

Le decisioni prese tramite circolare sono possibili in analogia all'art. 11, lettera b, a meno che almeno un membro del consiglio direttivo non richieda consultazione e deliberazione orali.

Art. 17

4. Ufficio amministrativo (Centro di coordinamento GOPS) L'ufficio amministrativo è operativamente sottoposto al direttore/ alla direttrice, che a sua volta è subordinato/a al consiglio direttivo.
L'ufficio amministrativo gestisce tutti gli affari dell'associazione in conformità ai regolamenti dell'associazione GOPS in vigore.
Il direttore/la direttrice prepara le decisioni dell'assemblea dei membri e del consiglio direttivo e le attua.

Art. 18

5. Ufficio di revisione L'ufficio di revisione eletto dall'assemblea dei membri esamina la contabilità dell'associazione e riferisce annualmente all'assemblea dei membri sulla verifica del conto annuale e richiede il discarico del consiglio direttivo e dell'ufficio di revisione.

Art. 19

6. Comitato consultivo scientifico Fanno parte del comitato consultivo scientifico esperti di comprovata esperienza nei settori specialistici della ricerca oncologica ed ematologica orientata al paziente provenienti dalla Svizzera o dall'estero.
Esso è composto da almeno 3 membri. La nomina viene concessa per designazione dal consiglio direttivo per una durata di rispettivamente 3 anni; la rielezione è consentita tre volte. All'atto della nomina e della rielezione occorre prestare particolare attenzione alla competenza e all'indipendenza dei membri da eleggere. I membri del comitato consultivo scientifico dovrebbero, per quanto possibile, svolgere ancora attività professionale.

Il comitato consultivo scientifico sostiene l'attuazione del fine dell'associazione da un punto di vista scientifico. A tale scopo consiglia e sostiene gli organi associativi competenti. Può intraprendere progetti, effettuare accertamenti, formulare raccomandazioni ed effettuare valutazioni.

Il comitato consultivo scientifico si riunisce regolarmente con il consiglio direttivo ogni due anni circa per uno scambio di opinioni.

I compiti e il metodo di lavoro del comitato consultivo scientifico sono definiti in un regolamento emanato dal consiglio direttivo.

Art. 20



7. Altri organi specializzati
- L'assemblea dei membri e il consiglio direttivo sono autorizzati a istituire, all'occorrenza, gruppi di lavoro o commissioni permanenti o temporanei per l'espletamento di compiti particolari, oppure, se necessario, ad avvalersi di consulenti esterni (p. es. giuristi/e o esperti/e finanziari/ie).

IV. Gestione; Finanze

Art. 21

1. Diritto di firma
- Il diritto di firma risulta dal regolamento delle firme dell'associazione.

Art. 22

2. Anno d'esercizio
- L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

3. Finanze

Art. 23

- a) Entrate
- L'associazione copre il proprio fabbisogno di risorse nel modo seguente:
- a) tramite i contributi pubblici alla ricerca o contributi degli organismi incaricati della promozione della ricerca;
 - b) tramite le donazioni di altre organizzazioni senza scopo di lucro;
 - c) tramite rendimenti patrimoniali;
 - e) altri redditi.

Art. 24

- b) Impiego dei fondi
- L'impiego dei fondi si basa sul bilancio preventivo connesso al programma di ricerca, in merito al quale l'assemblea dei membri delibera su richiesta del consiglio direttivo.
- I fondi dell'associazione devono essere utilizzati per:
- a) i contributi di copertura versati ai membri in funzione della loro partecipazione alle sperimentazioni nazionali e internazionali di ottimizzazione della terapia;
 - b) le spese dell'ufficio amministrativo;
 - c) le spese sostenute per le riunioni dei diversi organi del GOPS e per la presentazione dei risultati della ricerca del GOPS nel corso di manifestazioni svizzere o estere;
 - d) ulteriori oneri connessi al conseguimento degli obiettivi statuari dell'associazione.



Nel quadro delle disposizioni di bilancio, il direttore/la direttrice decide in merito all'impiego dei mezzi. Per singole posizioni di bilancio preventivo che superano il limite di bilancio valgono le disposizioni del regolamento delle firme.

Art. 25

4. Responsabilità

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità (personale) e l'obbligo di versare contributi supplementari a carico dei membri dell'associazione.

I membri dimissionari o espulsi non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione.

V. Disposizioni finali

Art. 26

1. Modifiche degli statuti

Le deliberazioni dell'assemblea dei membri in merito a una modifica totale o parziale dei presenti statuti necessitano, per essere valide, di una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

Art. 27

2. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso validamente solo da un'assemblea generale straordinaria convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo, con una maggioranza di 2/3 dei membri dell'associazione.

Se dopo la copertura del capitale di terzi rimangono ancora valori patrimoniali, questi sono devoluti a persone giuridiche di utilità pubblica con scopi analoghi e sede in Svizzera, che sono esonerate da obblighi fiscali.

Art. 28

3. Iscrizione nel registro di commercio

Il consiglio direttivo è autorizzato a iscrivere l'associazione nel registro di commercio.

Art. 29

4. Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore al momento della loro adozione da parte del consiglio di ricerca (denominato successivamente assemblea dei membri).

* * * * *

Allegato 1

Lista dei sostituti ufficiali ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 8.